COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzione:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046) . . . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

BIANCHINI GIOVANNI 11

CHERCHI SALVATORE 8, 9, 10, 12

GIOVANNINI ELIO 10, 11

MARTINAT UGO 5, 9, 11

ORSENIGO DANTE ORESTE, *Relatore* 4, 5, 7, 8, 12

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5, 7, 8, 9, 10, 12

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Viscardi Michele è in missione per incarico del proprio ufficio.

Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Carlo Sangalli è sostituito del deputato Umberto Corsi.

Seguito della disciplina del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente " Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole " ».

Ricordo che la discussione sulle linee generali è già stata esaurita in una precedente seduta.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 15 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al prefetto, a seconda della competenza, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi ».

Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire, si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, raffinerie e impianti petrolchimici di proprietà della concessionaria o appartenenti a società collegate o dalla medesima controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ».

L'onorevole Cherchi ha presentato il seguente emendamento 1. 1:

Sostituire al primo alinea, le parole: « non inferiore al 15 per cento » *con le seguenti:* « non inferiore al 20 per cento ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro favorevole.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

I titolari delle concessioni per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 89-*bis* della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a duecento milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquanta milioni per ogni persona e di cento milioni per le cose ed animali ».

L'onorevole Bianchini ha presentato il seguente emendamento 3. 1:

Al primo alinea, dopo le parole: « o messi in distribuzione » *aggiungere le seguenti*: « o installati ».

Il relatore Orsenigo ha presentato i seguenti emendamenti 3. 1-*bis* e 3. 2:

All'articolo 3, primo alinea, lettera a) *dopo le parole*: « relativi annessi » *aggiungere le seguenti*: « compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione ».

All'ultimo alinea dell'articolo 3 sostituire la cifra: « 200 milioni » *con la seguente*: « 1 miliardo » *e le cifre*: « 50 milioni *e* 100 milioni » *con le seguenti*: « 250 milioni *e* 500 milioni ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 3. 3:

Dopo l'ultimo alinea dell'articolo 3 aggiungere le parole: « l'aggiornamento per le somme da assicurare può essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Pongo in votazione l'emendamento 3. 1-*bis*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 3. 3.

UGO MARTINAT. Sono d'accordo sull'aggiornamento delle cifre, determinate con decreto del ministero. Sarei però più favorevole ad un discorso di indicizzazione. Sarebbe pertanto più opportuno parlare semplicemente di ciò.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Sono contrario all'indicizzazione.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che si tenda ad abolire tale concetto.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono naturalmente favorevole all'emendamento 3. 3. Il Governo ha proposto l'eliminazione delle parole « qualora se ne presenti la necessità ». Il provvedimento infatti deve essere motivato. Motivare però la necessità può favorire i ricorsi proprio perché tale concetto è stringente dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio liquefatto in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai sedici litri deve corrispondere all'impresa distributrice, tramite il venditore, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare non superiore, per ciascuna bombola, a lire diecimila.

Il venditore è obbligato a richiedere le cauzioni e ne è responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile.

Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza.

La quietanza deve essere sottoscritta dal venditore e deve contenere, oltre la data del ricevimento della cauzione, la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità ed il domicilio dell'utente e gli estremi della copertura assicurativa di cui all'articolo precedente.

La quietanza deve essere redatta in tre originali, uno dei quali da conservare a cura del venditore e gli altri due da consegnare, rispettivamente, all'impresa distributrice ed all'utente.

I bollettari di quietanza, numerati e vidimati prima dell'uso da un ufficio del registro, devono essere predisposti dalle imprese distributrici.

L'importo delle cauzioni deve essere investito mensilmente in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato. Le imprese distributrici possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 30 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorità per impianti di ricevimento costiero e di stoccaggio del gas. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione può condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma.

L'impresa distributrice deve tenere una contabilità specifica delle cauzioni, facendo risultare mediante rendiconti trimestrali, da inviare entro un mese dalla chiusura del trimestre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché il numero, e la qualità dei titoli acquistati.

La cauzione è restituita all'atto della definitiva restituzione del contenitore e della relativa quietanza.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva il modello dei libri contabili e dei rendiconti per la tenuta della contabilità ai sensi dell'ottavo comma ».

Il relatore, onorevole Orsenigo, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, primo alinea, sostituire le parole: « non superiore per ciascuna bombola, a lire diecimila » *con le seguenti*: « pari per ciascuna bombola, a lire diecimila ».

4. 0.

All'articolo 4, primo alinea, sostituire la parola: « 10.000 » *con la seguente*: « 20.000 ». *Aggiungere quindi il seguente alinea*:

« Per le nuove utenze l'importo della cauzione è aggiornato annualmente, in base all'indice generale dei prezzi di mercato, desunto dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

4. 0. A.

Al terzo alinea dell'articolo 4, aggiungere dopo la parola: « quietanza » *le seguenti*: « In caso di dispersione o di distruzione del contenitore l'impresa distributrice ha diritto a incamerare l'importo della cauzione ».

4. 7.

All'articolo 4, sopprimere le alinee 4, 5 e 6.

4. 1.

All'articolo 4, alinea 7 sostituire le parole: « mensilmente » *con le seguenti*: « entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione ».

4. 4.

All'articolo 4, settimo alinea, dopo le parole: « Le imprese distributrici » *aggiungere le seguenti*: « di cui all'articolo 1 della presente legge ».

4. 4. B.

All'articolo 4, ottavo alinea, sostituire le parole: « da inviare entro un mese » *con le seguenti*: « da inviare entro due mesi » *e dopo le parole*: « l'importo netto » *aggiungere le seguenti*: « risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite ».

4. 5.

All'articolo 4, ottavo alinea, sostituire le parole: « da inviare entro un mese » *con le seguenti*: « da inviare entro due mesi ».

4. 6.

All'articolo 4 aggiungere all'ultimo alinea le parole: « ed emana norme per la tenuta dei bollettari di quietanza da parte del venditore e per la tenuta della contabilità specifica delle cauzioni da parte delle imprese distributrici ».

4. 10.

All'articolo 4, dopo l'ultimo alinea, aggiungere infine il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è soppresso ».

4. 8.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo alinea dell'articolo 4 aggiungere infine le seguenti parole: « Detto ammontare potrà essere modificato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

4. 3.

L'onorevole Cherchi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al settimo alinea le parole: « fino al 30 per cento » *con le parole*: « fino al 40 per cento ».

4. 4. A.

Dopo il nono alinea, aggiungere il seguente:

« Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, concorrono alla copertura degli oneri sostenuti dai distributori e dai venditori, per gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge. L'importo degli oneri per gli adempimenti di cui all'articolo 3 è pari all'ammontare dei punti versati per la sottoscrizione delle polizze di assicurazione; l'importo degli oneri per gli adempimenti di cui all'articolo 4 è stabilito in cifra forfettaria, distintamente per i distributori e per i venditori, con decreto del MICA. L'eventuale saldo netto positivo fra le somme incassate per interessi e le somme utilizzate per le finalità di cui al presente comma, viene versato, annualmente ed entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, dai distributori alle Tesorerie provinciali dello Stato. L'impresa distributrice deve tenere contabilità specifica degli interessi incassati, delle somme utilizzate e delle somme versate alle tesorerie, riportandone le risultanze nel primo rendiconto trimestrale, di cui all'ottavo comma del presente articolo, successivo alla chiusura d'esercizio ».

4. 9.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 4. 0. A e 4. 6.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4. 0.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 0.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del Governo 4. 3.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 4. 7.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 7, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 4. 1.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, l'emendamento del relatore 4. 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 4. 4 del relatore.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 4.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 4. 4. A dell'onorevole Cherchi.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Sono favorevole.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi associo al giudizio del relatore ed esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 4. 4. B, 4. 5, 4. 7 e 4. 10 da lui presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 4. A favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 4. B del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 5 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 10, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 4. 8 del relatore.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore.* Mi rendo conto che questa norma è di difficile applicazione per i negozianti, in quanto stabilisce l'obbligo di tenere separate le varie marche delle bombole di gas, ai fini dell'esercizio del controllo, in locali le cui ristrette dimensioni non lo consentono. Mi dichiaro perciò disponibile a ritirare questo emendamento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come ho già avuto occasione di rappresentare all'onorevole relatore, il Governo è tendenzialmente contrario ad introdurre in questo provvedimento argomenti non strettamente attinenti, quali ad esempio la necessità di rivedere le norme regolamentari, sia per facilitare il controllo, sia per razionalizzare e rendere più trasparente la distribuzione.

Pertanto, a nome del Governo, prego il relatore – che già si è dichiarato disponibile al proposito – di ritirare questo emendamento.

Non si tratta di questioni di grande momento ma di un « vagoncino » estraneo alle leggi, inserito per ragioni di opportunità che sembrano sovrastate da altre di segno diverso.

Per analoghe considerazioni invito fin da ora a ritirare anche l'emendamento Cherchi 4. 9.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore.* Ritiro il mio emendamento 4. 8.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4. 9.

SALVATORE CHERCHI. Sono tendenzialmente orientato a mantenere il mio emendamento 4. 9. Non c'è, a mio avviso, motivo di aprire dispute. Ricordo poi che le stesse organizzazioni interessate hanno sottolineato l'incongruità della disposizione che chiede la separazione della merce. Tutto ciò non ha alcuna rilevanza.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ha rilevanza fiscale.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore.* Sono dell'avviso che se è necessario far funzionare la « locomotiva » si deve rimuovere il « vagoncino ».

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno, a questo punto, accantonare l'emendamento 4. 9 e conseguentemente l'articolo 4. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Gli utenti che detengono recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non

inferiore ai sedici litri devono restituire le bombole vuote e comunque eccedenti il numero degli apparecchi di utilizzazione nella quantità massima prevista dal decreto ministeriale 23 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972.

L'utente, per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatto, venduto ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, deve essere in possesso della quietanza di cauzione.

È fatto obbligo ai distributori di ricevere le bombole di cui al primo comma, anche se provenienti da altro distributore ».

Agli adempimenti previsti dal primo capoverso del comma precedente si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, dopo il penultimo alinea, aggiungere il seguente:

« La istallazione delle bombole di gas di petrolio liquefatti nonché l'attacco alle apparecchiature di utilizzazione presso il consumatore finale, deve essere effettuata da personale in possesso del patentino di cui all'articolo 9 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 ».

5. 2.

All'articolo 5, primo alinea, sostituire le parole da: « gli utenti », *fino a*: « eccedenti », *con le seguenti*: « Chiunque detenga recipienti per il gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a sedici litri deve restituire alle imprese distributrici, anche tramite il venditore, le bombole vuote nonché quelle piene eccedenti ».

5. 1.

Passiamo all'emendamento 5. 1.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è d'accordo sull'emendamento. C'era qualche problema, ma riguardava lo stesso testo originario. La limitazione del numero di bombole impedisce la possibilità di fare scorte, cosa questa che può risultare pericolosa, anche se la detenzione di almeno una bombola, quale ricambio, è cosa che accade normalmente.

SALVATORE CHERCHI. Credo che questo si possa recuperare. Una modifica in tal senso potrebbe avere qualche risultato per i diretti utilizzatori. Si deve cercare di dare la possibilità, soprattutto a chi sta in campagna o in un piccolo centro, di avere una piccola scorta. Propongo l'eliminazione delle parole « quelle piene ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Togliamo la parola « comunque ». Il concetto di eccesso verrà valutato dall'autorità competente.

UGO MARTINAT. Ritengo opportuno mantenere il testo dell'emendamento nella sua originaria stesura.

PRESIDENTE. Tengo a ribadire che è nostro intendimento evitare i rischi ed i pericoli cui può andare incontro l'utente.

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore 5. 1.

(*È approvato*).

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore.* Dichiaro di ritirare l'emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Ciascun recipiente deve essere immesso sul mercato a cura e spese delle imprese

distributrici e accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi.

5. 0. 1.

ART. 5-*ter*.

L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è così modificato: al primo comma la cifra 2.000.000 è sostituita dalla seguente: 10.000.000; al secondo comma la cifra: 1.000.000 è sostituita dalla seguente: 5 milioni; al terzo comma la cifra: 200.000 è sostituita dalla seguente: 1.000.000.

5. 0. 2.

ART. 5-*quater*.

Chiunque, violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5-*bis* ad esclusione dell'utente finale, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10 milioni.

5. 0. 3.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In qualità di rappresentante del Governo, dichiaro parere favorevole agli articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5. 0. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5. 0. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5. 0. 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore, onorevole Orsenigo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. 1.

(*È approvato*).

Riprendiamo la discussione sull'articolo 4 precedentemente accantonato.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 9 dell'onorevole Cherchi, ho già avuto modo di dichiarare che, pur comprendendone lo spirito, si pongono tuttavia dei problemi di gestione estremamente complessi, tali da creare difficoltà gravi alle strutture ministeriali. Per questo il Governo non è in grado di accettare questo emendamento, ed invita perciò il presentatore a ritirarlo.

ELIO GIOVANNINI. Capisco il senso delle preoccupazioni espresse dal sottosegretario, però esse, a mio avviso, non investono l'emendamento all'articolo 4, bensì il testo dell'articolo 4. Infatti con questo articolo si stabilisce esattamente ciò che il sottosegretario ha deplorato, cioè l'affidamento al Ministero dell'industria, che non ha strumenti tecnici sufficienti, di compiti abbastanza complessi. Al contrario, con l'emendamento dell'onorevole Cherchi si potrebbe verificare in termini amministrativi la dinamica del costo degli interventi, per garantire un ritorno alla collettività degli utili impiegati.

SALVATORE CHERCHI. Come avevo già detto, sono orientato per il mantenimento dell'emendamento in esame, anche se sono sensibile alle argomentazioni dell'onorevole Orsini che, peraltro, ha espresso il pro-

prio consenso sullo spirito dell'emendamento stesso, manifestando solo difficoltà di ordine tecnico. Potremmo, naturalmente, prendere in considerazione una eventuale proposta che salvi l'essenza del nostro emendamento, trattandosi di una somma rilevante (30-40 miliardi).

PRESIDENTE. È necessario semplificare la riscossione di questi tributi o degli interessi che vengono a maturare sulla somma investita in titoli di Stato. Avanzo pertanto l'ipotesi di un eventuale pagamento di carattere forfettario per venire incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Orsini.

ELIO GIOVANNINI. Dal punto di vista pratico può anche andare, mentre non risolviamo il problema dal punto di vista finanziario. Rendiamo gestibile lo strumento, ma la questione vera rimane quella di evitare un ulteriore regalo.

Avevo, fin dall'inizio, sollevato riserve sulla questione del finanziamento reale o sostitutivo che deriva dalle bombole; su tale questione c'è stato un chiarimento del sottosegretario Orsini, il quale non mi ha del tutto tranquillizzato. Sulla valutazione degli oneri delle bombole GPL la preoccupazione è rilevante. Infatti noi rischiamo di fare un regalo ai distributori nel caso in cui la somma relativa alla cauzione debba considerarsi aggiuntiva. Non si può quindi concepire un doppio regalo, la cauzione e gli interessi sulla stessa.

Comprendo lo sforzo per trovare soluzioni tecnicamente agibili, però è necessario non dimenticare che siamo di fronte ad un problema politico di dimensioni notevoli. Infatti da questa operazione non è certo la collettività a trarne beneficio.

UGO MARTINAT. Credo che queste imprese depositino in banca i loro introiti e ne traggano degli utili. È pertanto necessario approfondire il problema relativo al gettito fiscale.

ELIO GIOVANNINI. Si tratta di titoli di Stato che non vengono tassati.

UGO MARTINAT. Una parte viene sicuramente tassata. Desidero porre al sottosegretario Orsini la seguente domanda: premesso che i titoli non sono tassabili, nel momento in cui la società è obbligata a iscrivere gli utili in bilancio, questi vengono sottoposti a tassazione?

PRESIDENTE. Se gli utili sono rappresentati da titoli di Stato non vengono tassati. Sono esenti.

UGO MARTINAT. Comprendo il concetto di titolo di Stato, esente da tassazione. Se tali cifre sono completamente detassate, ha ragione il Gruppo comunista a chiedere che, almeno per una parte, si proceda a tassazione. Chiedo che il Governo fornisca chiarimenti su questa materia.

GIOVANNI BIANCHINI. Propongo una breve sospensione della seduta. Ciò per riuscire a trovare una formula corretta che tenga conto della filosofia di questa richiesta. Personalmente condivido la proposta del Presidente che ritengo estremamente semplice sia nell'accertamento che nei controlli, impedendo l'applicazione di processi di burocratizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensione dell'onorevole Bianchini.

(*È approvata*).

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,10.

PRESIDENTE. L'onorevole Cherchi ha presentato il seguente emendamento all'articolo 4:

Dopo il nono alinea, aggiungere il seguente:

« Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 3, de-

vono essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno alle tesorerie provinciali ed affluiranno al fondo di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ».

4. 9.

SALVATORE CHERCHI. Questo nuovo emendamento 4. 9 sostituisce quello da me precedentemente presentato e che, di conseguenza, ritiro.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione finale, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilto*).

Il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente " Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole " » (2046):

Presenti e votanti . . . 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Bonferroni, Briccola, Cardinale, Cherchi, Citaristi, Colzi, Corsi, Cuojati, Donazzon, Dujany, Facchetti, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Grassucci, Martinat, Merloni, Napoli, Orsenigo, Pellicanò, Provantini, Righi, Rossi, Sastro, Serafini, Staiti di Cuddia delle Chiuse.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO